

Cognome	CANEPA
Nome	ENRICO
nato il	12/04/1973
(atto n. 559 - P. 1 S. A)	
a	FORLI' (FO)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	FORLI' (FO)
Via	BERTINI EUGENIO Nr. 126
Stato civile	
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,80
Capelli	Castani
Occhi	Marroni
Segni particolari	N.N.




Firma del titolare  
FORLI' (FO) *Enrico Canepa* 25/02/2011

Impronta del dito indice sinistro

SINDACO  
*Enrico Canepa*



Segr.	€.	0,25
Entrate	€.	5,10



*Enrico Canepa*

CURRICULUM

PROFESSIONALE - FORMATIVO

Il sottoscritto Avv. ENRICO CANEPA, nato a Forlì il 12/04/1973 ed ivi residente in Via Eugenio Bertini n. 126, con studio professionale in Forlì, Via Pietro Mascagni n. 28, (Tel. e Fax 0543/782646; p.e.c. [enrico.canepa@ordineavvocatiforlicesena.eu](mailto:enrico.canepa@ordineavvocatiforlicesena.eu)), consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di possedere le sotto indicate esperienze formative e professionali:

➤ ESPERIENZE FORMATIVE:

- Diploma di maturità Classica, conseguito c/o "Liceo Classico Statale G.B. Morgagni" di Forlì, nell'Anno Scolastico 1991/1992, con votazione 57/60;
- Laurea in Giurisprudenza, conseguita c/o "Università degli Studi di Bologna", nell'Anno Accademico 1997/1998, con votazione 106/110;
- Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato, conseguita presso la Corte di Appello di Bologna, con votazione finale 397/450 (Primo Classificato tra gli abilitati alla professione di avvocato nella circoscrizione di Forlì - Cesena e premiato dal "Circolo Operatori di Giustizia Paolo Borsellino" di Forlì per il brillante risultato conseguito agli esami di abilitazione in data 12/11/2006);
- Abilitazione all'esercizio della "Funzione Difensiva Penale", conseguita c/o "Camera Penale della Romagna di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini", a seguito di frequentazione del "Seminario per la Formazione e l'Aggiornamento dell'Avvocatura Penale", annualità 2006/2007;
- Partecipazione al "Corso Superiore di Perfezionamento in Discipline Giuridiche", tenuto dal "Centro di Formazione Giuridica Iuris", in Bologna, annualità 1998/1999 (Direzione Didattica - Dott. Vito Zineani - attuale Procuratore Generale della Repubblica c/o Tribunale di Parma);

*Enrico Canepa*


- Partecipazione al “Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale”, organizzato da “A.G.I. – Avvocati Giuslavoristi Italiani”, in Bologna, biennio 2008/2009 e 2009/2010;
  - Partecipazione al Corso di aggiornamento Professionale “La Responsabilità del Professionista Medico”, organizzato da “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena”, tenutosi in data 11-12/04/2008;
  - Partecipazione al Corso di aggiornamento Professionale “La Legge Balduzzi – Fra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione – Una Nuova Frontiera della Responsabilità Penale e Civile degli Operatori Sanitari?”, organizzato da “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena”, tenutosi in data 05/04/2013;
  - Partecipazione al Corso di aggiornamento Professionale “La Legge Balduzzi – Novità Normative e Giurisprudenziali in Materia di Responsabilità Medico-Sanitaria”, organizzato da “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e dall’Ordine dei Medici Chirurghi di Forlì”, tenutosi in data 09/11/2013;
  - Partecipazione al Corso di aggiornamento Professionale “La Responsabilità Medica. Il Danno. Il Consenso Informato”, accreditato dal “Consiglio Nazionale Forense”, seguito in data 26/12/2013;
  - Partecipazione al Corso di aggiornamento Professionale “La Responsabilità Medica. La Colpa e il Nesso di Causalità”, accreditato dal “Consiglio Nazionale Forense”, seguito in data 27/12/2013;
  - Partecipazione al Corso di aggiornamento Professionale “Profili istituzionali e organizzativi del diritto alla tutela della salute”, accreditato dal “Consiglio Nazionale Forense”, seguito in data 29/12/2013;
- ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO DI RESPONSABILITA’ MEDICO-SANITARIA CON PATROCINIO A FAVORE DI AZIENDE SANITARIE LOCALI:

*Successo*

- **Patrocinio legale in favore di Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì**, nella causa civile n. 844/2011 R.G., avanti al Tribunale di Forlì (parti: A.U.S.L. Forlì/Piredda + 2 – valore dichiarato della controversia €. 3.000.000,00);
- **Patrocinio legale in favore di Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì**, nella causa civile n. 100754/12 R.G., avanti al Tribunale di Ravenna (parti: A.U.S.L. Forlì/Simoncelli + 3 – valore dichiarato della controversia “indeterminato”);
- **Patrocinio legale in favore di Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì**, nella causa civile n. 20/13 R.G., avanti alla Corte di Appello di Bologna (parti: A.U.S.L. Forlì/Lloyd's Of London + 3 – valore dichiarato della controversia €. 160.000,00);
- **Patrocinio legale in favore di Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì**, nella causa civile n. 2473/13 R.G., avanti al Tribunale di Forlì (parti: A.U.S.L. Forlì/Gilli Cinzia +1 – valore dichiarato delle controversia €. 790.000,00);
- **Patrocinio legale in favore di Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì**, nella causa civile n. 130/12 R.G., avanti al Tribunale di Forlì (parti: A.U.S.L. Forlì/Brigantini Manuela – valore dichiarato della controversia €. 30.000,00);

Forlì 03/01/2014


Avv. Enrico Canepa



Cognome	CANEPA
Nome	ENRICO
nato il	12/04/1973
(atto n.	559 P. 1 S. A)
a	FORLÌ (FO)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	FORLÌ (FC)
Via	BERTINI EUGENIO Nr.125
Stato civile	=====
Professione	=====
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1.80
Capelli	Castani
Occhi	Marroni
Segni particolari	N.N.

Firma del titolare	
FORLÌ (FC)	<i>Enrico Canepa</i> 28/02/2011
Il SINDACO	
<i>Enrico Canepa</i>	
	
Impronta dal dito indice sinistro	
Segr.	E. 0,2
Chiffi	E. 5,1

	
Scadenza: 25/02/2012	
AS 5906386	
	
IP ZS SpA - OFFICINA C.V. - ROMA	

REPUBBLICA ITALIANA	
	
COMUNE DI FORLÌ	
CARTA D'IDENTITÀ	
N° AS 5906386	
DI CANEPA ENRICO	

*Enrico Canepa*

**CONDIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
PROFESSIONALI DI DIFESA IN GIUDIZIO (CIVILE E PENALE) IN  
AMBITO DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICO -  
SANITARIA DELLE AUSL DI RAVENNA, FORLÌ, CESENA E RIMINI  
E/O LORO DIPENDENTI**

**(Allegato all'avviso pubblico di selezione degli avvocati)**

Premesso che:

- L'Azienda USL di Ravenna, in qualità di azienda "capofila" delle Aziende di Area Vasta Romagna, ha proceduto alla indizione di avviso pubblico per la formazione di elenchi di avvocati da incaricare per la difesa in giudizio civile o penale delle Aziende e/o loro dipendenti in materia di malpractice professionale medico-sanitaria;
- la sottoscrizione della presente Convenzione è condizione necessaria per l'effettivo inserimento nella lista dei fiduciari e per il successivo conferimento di incarichi professionali;

Art. 1- oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni generali relative all'affidamento di incarichi professionali di difesa in giudizio delle AUSL di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e/o dei loro dipendenti. Gli affidamenti avverranno di regola sulla base di un meccanismo di alternanza, nell'ambito di una scelta fiduciaria delle Aziende adeguatamente motivata. In caso di procedimenti penali l'individuazione del professionista avverrà sulla base della libera scelta del dipendente coinvolto



personalmente, in accordo con l'Azienda, in applicazione dell'istituto contrattuale del patrocinio legale. Nel caso in cui nel medesimo procedimento siano coinvolti più dipendenti, l'individuazione avverrà nei confronti di un solo legale, fatti salvi eventuali aspetti di conflitto d'interesse fra le diverse posizioni processuali;

Art. 2 - natura dell'incarico

Gli incarichi di cui alla presente convenzione costituiscono prestazione di opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e segg. del codice civile.

Art. 3 - accettazione dell'incarico e modalità di espletamento

L'Avvocato incaricato si impegna a svolgere gli incarichi che gli saranno conferiti nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, con particolare riguardo all'osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, diligenza, segretezza e riservatezza, impegnandosi a fornire, quando richiesti pareri *pro veritate* che si renderanno necessari nello svolgimento della causa, ulteriori rispetto alla difesa tecnica, senza ulteriori oneri rispetto al compenso pattuito.

L'incarico verrà svolto direttamente dal professionista, anche attraverso collaboratori, sotto la sua personale responsabilità. A tale fine il professionista dichiara e garantisce di avere i mezzi strutturali ed informatici nonché il personale necessario per il corretto svolgimento dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui il professionista non disponga di una sede del proprio studio nella circoscrizione territoriale del Giudice davanti al quale è chiamato a



svolgere il suo incarico, potrà avvalersi dell'opera di domiciliatari da esso nominati con oneri a proprio carico.

Comunque il professionista sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari e per il pagamento dei relativi compensi.

In particolare il professionista si asterrà dal compimento di attività che non siano richieste o che non siano necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico.

Nell'ambito dell'esercizio dell'incarico, il professionista dovrà confrontarsi con gli Uffici interni dell'Azienda, a cui dovrà riferire puntualmente ogni fase del procedimento e a trasmettere tempestivamente tutti gli atti di causa, con costante aggiornamento sullo stato della controversia, anche al fine di consentire opportune verifiche sull'attività svolta, pena l'esclusione dalla lista dei fiduciari.

Nel caso di conflitto di interessi, che dovessero sorgere nel corso del procedimento, il professionista dovrà prontamente dichiarare tale situazione ed astenersi dal proseguire nelle attività di assistenza e di difesa.

#### Art. 5- conferimento di incarichi di consulenze

Qualora nel corso del procedimento emerga la necessità di procedere alla nomina di consulenti, il professionista si impegna ad informare immediatamente l'Azienda, che potrà conferire l'incarico direttamente ad un proprio dipendente. Se nell'AUSL non vi sono professionalità adeguate all'oggetto della consulenza, la scelta del consulente verrà effettuata



dall'Azienda anche ai fini della predeterminazione del compenso da corrispondere al consulente.

Art. 6- determinazione del compenso

- Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, il Professionista avrà diritto al compenso, calcolato secondo i criteri che seguono.
- Per prestazioni sia in materia civile che penale, oltre al rimborso delle spese di cui al successivo art. 8, e ferma l'esclusione di qualunque altro rimborso forfettario, a titolo di spese generali, sarà dovuto al Professionista un compenso determinato sulla base dei parametri di cui al D.M. della Giustizia n. 140 del 20.07.2012, applicando le diminuzioni nella % massima stabilita dal Decreto stesso salvo casi di particolare complessità che dovranno essere opportunamente illustrati con dettagliata relazione allegata al preventivo che sarà trasmesso all'Azienda preliminarmente al conferimento dell'incarico, con la precisazione che anche in tal caso non potrà essere applicata alcuna maggiorazione ai valori medi di riferimento del D.M. Il compenso che sarà liquidato al professionista in esito alla vertenza comprenderà diritti e onorari, previsti nelle tabelle dei compensi professionali, in relazione al valore della controversia, come di seguito determinato:
  - a) per calcolare il valore della controversia le parti fanno riferimento alla somma attribuita alla controparte in via di transazione o, nel caso in cui la controversia fosse definita con provvedimento giudiziale, alla somma riconosciuta alla parte vincitrice o, se inferiore, a quella posta a carico dell'Azienda nel provvedimento medesimo, comprensiva di interessi e



rivalutazione monetaria (con esclusione di qualsiasi importo liquidato a titolo di onorario, diritti e spese di giudizio);

b) nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna attribuzione di somme alla parte vincitrice, le parti fanno riferimento al valore effettivo dell'incarico determinato nella Delibera di conferimento dello stesso.

Nel tenere conto della durata delle prestazioni, ai fini della determinazione del compenso, le parti faranno riferimento alla ragionevole durata del procedimento, avuto riguardo ai normali standard professionali e alla natura della stessa.

#### Art. 7- modalità di corresponsione del compenso

- Il Professionista potrà chiedere anticipi di somme, anche in relazione al necessario pagamento del contributo unificato o per pagare spese di giudizio..
- Il Professionista dovrà preventivamente inviare all'Azienda una nota pro forma per le competenze maturate, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di compimento dell'incarico, o dell'anticipata cessazione dello stesso; a tale fine, per data di compenso dell'incarico si intende quella della transazione della controversia o del provvedimento del giudice che definisce o estingue il singolo grado di giudizio.
- Il Professionista provvederà all'invio della fattura entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione scritta della nota pro-forma progetto di fattura da parte dell'Azienda, la quale si impegna a provvedere alla liquidazione entro i successivi 90 giorni.



- Il Professionista si impegna a fornire alle scadenze richieste dall'Azienda le informazioni necessarie alla circolarizzazione dei crediti e alla redazione del consuntivo di Bilancio, pena l'esclusione dalla lista dei fiduciari;
- La fattura e il progetto di fattura inviate all'Azienda dovranno contenere un'analitica descrizione delle attività svolte, in esecuzione dell'incarico con indicazione, per ciascuna voce, degli onorari e dei diritti applicati, nonché delle spese sostenute. Le disposizioni inerenti la fatturazione trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui l'emissione della fattura, o della nota pro forma, venga effettuata dall'Associazione o Società professionale nel cui ambito il Professionista abbia svolto il proprio incarico.

Art. 8- spese

Il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute giustificate in relazione all'esecuzione dell'incarico e adeguatamente documentate, con esclusione di qualunque altro rimborso forfetario.

Art. 9 -clausola risolutiva

- L'Azienda ha facoltà di risolvere, a mezzo di semplice comunicazione scritta, l'incarico conferito qualora si verifichi un grave inadempimento da parte del legale incaricato. A tal fine si considerano gravi inadempimenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le violazioni seguenti:
  - a) Conflitto di interessi;
  - b) Attività non necessarie;



- c) Insufficienza di mezzi, di attrezzature e/o di personale;
  - d) Qualora si verificano fatti e/o circostanze che possano intaccare gravemente il rapporto fiduciario, ad esempio : mancato riscontro alle richieste di circolarizzazione e inottemperanza all'obbligo tempestivo aggiornamento sullo stato della causa.
- In tal caso l'Azienda si riserva di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
  - Art. 10- recesso del professionista
  - Il professionista incaricato potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'AUSL in tempo utile al fine di permettere all'Azienda di procedere al conferimento di incarico ad un nuovo difensore, nei tempi necessari per la corretta prosecuzione della vertenza e per non pregiudicare l'attività di difesa. In tal caso egli ha diritto al pagamento del compenso per l'opera utilmente svolta e per le spese sostenute e documentate.

Per accettazione:

  
**DR. ENRICO CANEPA**

Via P. Mascagni 27

47100 FORLÌ

Tel. e Fax 0543.782646

IWA 0356126040